Ufficio Assicurazione e Sinistri 296/05

DECRETO DIRIGENZIALE N. 365/DA del 30 GIU 2023

Oggetto: Contenzioso Parisi Carmelo /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Vincenzo Melita

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3029/21 tra le parti Parisi Carmelo/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1260/22 del 28/11/22, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 500,00 oltre interessi per € 3,53, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 223,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 258,28 da distrarsi all'avv. Vincenzo Melita, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 761,81;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. <u>118/2011</u> e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. <u>118/2011</u> il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Impegnare la somma di € 761,81 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- Effettuare, in esecuzione della sentenza n° 1260/22 del 28/11/22 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 503,53 in favore di Parisi Carmelo nato a Messina il 21/09/65 c.f. 21F158N tramite bonifico sul c/c IBAN IT11S 07601 16500 000015 160989 allo stesso intestato:
- Effettuare, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 258,28 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Vincenzo Melita nato a Messina il 29/01/80 c.f. MLTVCN80A29F158Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT60U 02008 16522 000105 900039 allo stesso intestato;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale Ing. Dario Costantino

Sede Uffici





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il giudice onorario di pace di Messina d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3092/2021 R.G.

tra

PARISI CARMELO, c.f.: PRSCML65P21F158N, nato in Messina il 21 settembre 1965 ed ivi residente in via Marco Polo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Melita ed Andrea Caudo *giusta* mandato a margine dell'atto di citazione,

- attore -

e

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Vinci per procura in atti,

- convenuto -

1/0

oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Parisi Carmelo conveniva in giudizio il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane premettendo che in data 2 novembre 2019, alle ore 11:00 circa, percorreva l'autostrada A/20 con direzione di marcia da Messina verso Palermo alla guida dell'autovettura di sua proprietà Fiat Panda targata FA081GA quando, giunto all'interno della galleria denominata "San Jachiddu", dalla volta della stessa si staccava del brecciolino che la

danneggiava. L'attore lamentava che il convenuto consorzio, sebbene diffidato a provvedere al risarcimento del danno subito, non vi provvedeva e concludeva per la condanna dello stesso, previa dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro 1.000,00 – di cui euro 800,00 per spese di riparazione, euro 100,00 a titolo di fermo tecnico ed euro 100,00 per spese di assistenza stragiudiziale – oltre interessi.

Il CAS si costituiva contestando le deduzioni attoree e concludendo per il rigetto della domanda.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 23 novembre 2022 la causa era riservata a sentenza. Il presente giudizio viene deciso secondo equità stante il valore della domanda.

Come noto, il rapporto che si instaura tra gestore (che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natura contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. - responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle autostrade - destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; idem, 24 febbraio 2011, n. 4476; idem, 19 maggio 2011, n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ebbene, nel caso di specie, la prova dei fatti dedotti dall'attore e la sussistenza del nesso di causalità tra essi ed il danneggiamento subito dal veicolo di sua proprietà emergono dalle dichiarazioni testimoniala rese dal teste Bimo Natale, trasportato sul veicolo dell'attore, il quale ha dichiarato di non aver riportato lesioni, la cui deposizione, in mancanza di elementi contrari, deve essere ritenuta attendibile; in particolare il teste dichiarava che la vettura era stata lesionata sul parabrezza e sul tettuccio. Né è emersa alcuna prova contraria, anche in punto di responsabilità - esclusiva o concorrente - del conducente. Il convenuto consorzio deve dunque essere ritenuto responsabile per l'omessa manutenzione della galleria in esame e per i conseguenti danni lamentati nell'odierno giudizio. Non rimane dunque che procedere alla relativa quantificazione. L'attore ha allegato in atti una perizia di stima del danno dell'importo di euro 986,45 IVA compresa, riguardante riparazioni al parabrezza ed al cofano anteriore; non vi è prova, tuttavia, che le riparazioni siano state effettuate, e non c'è correlazione tra quanto riferito dal teste (danneggiamento del tettuccio) e la voce di spesa riportata in perizia (cofano anteriore). Si ritiene dunque di dover determinare il quantum debeatur in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo criteri di comune esperienza nella misura di euro 500,00 cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo, al cui pagamento, in favore dell'attore, va condannato il convenuto Consorzio.

Va respinta la domanda di risarcimento a titolo di fermo tecnico non risultando, come detto, se le riparazioni siano state effettuate e quella relativa alla refusione delle spese sostenute nella fase stragiudiziale per assistenza legale in mancanza della correlata documentazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro 1.100,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il giudice onorario di pace così decide secondo equità:

- 1) condanna il CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di euro 500,00 oltre interessi come in parte motiva in favore di Parisi Carmelo;
- 2) condanna altresì il CAS al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 180,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore degli avv.ti Vincenzo Melita ed Andrea Caudo che hanno reso la relativa dichiarazione.

Così deciso in Messina, 28 novembre 2022


Il giudice onorario di pace

d.ssa Francescaromana Puglisi

Deposto La Zultztorz

IL FUNZIONAFIO GIUDIZIARIO

Posta



Posta

Cerca in Posta e Pers... 🔎

- Preferiti
- ufficiosinistri@autos
 - ^ Inbox **56**

Andreozzi

BONURA

centror 155

Eliana Vir 2

FAILLA

GENNARO

GUARNERA

MANGIOI 1

PASQL 100

password

Santo Sp. 3

Drafts 219

Sent Items 1

Deleted It 760

Archivio

centro radio

Junk E-Mail

⊕ Nuovo| ✓ 🛍 Elimina 🖬 Archivia Posta indesiderata | ✓ Pulisci Sposta in ✓ Categorie ✓ • • sentenza con distrazione spese legali COASS-20 0308 PARISI CARMELO



Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

Ieri, 17:19

Gent.mi,

l'iban corretto è: IT11S0760116500000015160989

Rimango a disposizione per ogni necessità e porgo cordiali saluti.

Eliana Vinci

Il giorno lun 19 giu 2023 alle ore 14:01 ufficiosinistri@autostradesiciliane.it <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it > ha

Il codice IBAN del danneggiato risulta inesatto



Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

Gent.mi, provvedo a contattare l'avv Melita e a darvi pronto riscontro. Cordialmente Eliana Vinci Eliana Vinci II giorno lun 19 giu 2023 alle 14:01 uffi



Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

leri, 15:15

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com> 🖇

Si prega l'Avv. Vinci di segnalare al legale di controparte quanto riferito dal CAS e di farsi trasmettere un IBAN corretto da girare al

..

AVV. VINCENZO MELITA Largo Avignone is. 83 - Via Cesare Battiti 98123 - Messina P.I. 03022800837 C.F. MLT VCN 80A29 F158Y

Email: vincenzomelita@hotmail.it
PEC: avv.vincenzomelita@pec.giuffre.it
Telefono: 0902407825
Fax: 0906519965

IBAN: IT60U0200816522000105900039

Preavviso di parcella

SPETT.LE

Sig. Parisi Carmelo Via Marco Polo 98125 – Messina C.F. PRSCML65P21F158N

Messina, 18/02/2023

DESCRIZ	IONE	COMPETENZE	SPESE
Parisi Carmelo c/ Consorzio per le Autostrade Siciliane		€ 207,00	€ 43,00
Giudice di Pace di Messina sentenza n. 1260/20	22		
-			
_			
	TOTALE	€ 207,00	€ 43,00
		The second secon	
	COMPETENZE		€ 207,00
	CONTRIBUTO INTEGRATIVO CASSA DI	PREVIDENZA	€ 8,28
	SPESE DOCUMENTATE ESCLUSE ART. 1	15	€ 43,00
	TOTALE		€ 258,28
OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1, COM	1MI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N. 190/2014 - REGII	ME FORFETARIO	
OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA AI SENSI DELLA I	LEGGE 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 ART, 1, COMN	1I DA 54 A 89	
IL COMPENSO NON E' SOGGETTO A RITENUTE D'ACC	ONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190 DEL 23 DICEMB	RE 2014 ART. 1 COMMA 6	57
IMPOSTA DI BOLL	O ASSOLTA SULL'ORIGINALE SU IMPORTI SUPERI	ORI A 77.47 EURO	
		.,	

